Codice A1103A
D.D. 18 novembre 2024, n. 1407
Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 434 COV2020).

ATTO DD 1407/A1103A/2024 DEL 18/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 434 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.45471/2020 del 05/09/2020 dal Corpo di Polizia Municipale città di Torino, a carico della signora *omissis* nata a *omissis* e residente in *omissis*, con processo verbale n. 0403465 -2593/2020 del 08/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in Via Paolo T. di Revel, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 6 aprile 2020 relativo al divieto di accesso a parchi , ville aree gioco e giardini pubblici e alla circolazione senza motivo emergenziale.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 25 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 13/04/2020;

valutata la documentazione sanitaria allegata che risulta essere congruente con le motivazioni atte a giustificare lo spostamento nell'area indicata;

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento data la sussistenza di cause giustificative di natura sanitaria;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

DI ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all’autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti